



**Modello di organizzazione e gestione
ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Indice delle revisioni del Modello e date di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Revisioni	Data adozione Cogeser S.p.A.	Motivo	Recepimento controllate		
			Cogeser Energia Srl	Cogeser Servizi Srl	Cogeser Servizi Idrici Srl
Rev. 0	24/09/2010	Prima emissione			
Rev. 1	14/05/2015	Aggiornamento normativo			
Rev. 2	29/01/2018	Aggiornamento normativo	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018
Rev. 3	14/02/2023	Aggiornamento normativo	29/03/2023	23/03/2023	///

Sommario

Sommario.....	2
PARTE GENERALE.....	5
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.....	5
Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti.....	5
1.1.2 Il “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale forma di esonero della responsabilità amministrativa, e sistema di prevenzione di commissione dei reati previsti dal Decreto	13
1.2 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA	13
1.3 STRUTTURA DEL GRUPPO COGESER.....	14
1.3.1 L’attività.....	14
1.3.2 L’organizzazione	14
1.3.3 L’adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi.....	15
1.4 IL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01	15
1.4.1 Funzione del Modello e suoi punti essenziali	16
1.4.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	16
1.5 ORGANISMO DI VIGILANZA	17
1.5.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza	17
1.5.2 Principi generali in tema di nomina e sostituzione dell’OdV.....	17
1.5.3 Risorse economiche assegnate all’OdV	18
1.5.4 Funzioni e poteri dell’OdV	18
1.5.5 Obblighi di informazione nei confronti dell’OdV	19
1.5.6 Reporting dell’OdV verso gli organi societari	20
1.5.7 Reporting dell’OdV di Cogeser Servizi S.r.l. e Cogeser Energia S.r.l. verso l’Organismo di Vigilanza di Cogeser S.p.A.	20
1.6 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	21
1.6.1 Principi generali	21
1.6.2 Soggetti.....	21
1.6.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	22
1.6.4 Sanzioni per i dirigenti	23
1.6.5 Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza (art. 5, comma 1, lett. a del Decreto).....	24
1.6.6 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori	24
1.6.7 Misure equivalenti alla rotazione straordinaria	24
1.6.8 Misure a tutela del segnalante	25
1.7 VERIFICHE SULL’EFFICACIA DEL MODELLO	25
1.7.1 Verifiche e controlli sul Modello.....	25
1.7.2 Aggiornamento ed adeguamento del Modello	25
1.8 FORMAZIONE.....	26
1.9 DIPENDENTI	26
1.10 Altri destinatari.....	27
PARTE SPECIALE	28
2.1 LE ATTIVITÀ “SENSIBILI”	28
2.2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	28
2.2.1 Principi generali di controllo.....	28
2.2.2 I protocolli specifici di controllo	28
PARTE SPECIALE “A” - Reati nei confronti della pubblica amministrazione	29
A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) .	29
A.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	33
A.3 AREE A RISCHIO	33

A.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	34
A.5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	36
A.5.1	Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile di riferimento e Scheda di Evidenza	36
A.5.2	Contratti	37
A.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV	37
PARTE SPECIALE "B" - Reati Societari e Reati Tributari.....		39
B.1	LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)	39
B.1.1	Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni.....	39
B.1.2	Tutela penale del capitale sociale.....	40
B.1.3	Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali.....	42
B.1.4	Tutela penale contro le frodi	43
B.1.5	Tutela penale del patrimonio sociale	43
B.2	LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)	44
B.3	DESTINATARI.....	46
B.4	AREE A RISCHIO	46
B.5	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	47
B.6	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	49
B.6.1	Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	49
B.6.1.1	Bilanci ed altre comunicazioni sociali	49
B.6.1.2	Tutela dell'integrità del capitale sociale	50
B.6.1.3	Regolare funzionamento della Società	50
B.6.1.4	Aggiotaggio	52
B.6.1.5	Operazioni rilevanti con terzi e parti correlate	52
B.6.1.6	In tema di "corruzione fra privati"	52
B.6.1.7	In tema di Reati tributari	53
B.6.2	Contratti	55
B.7	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV	55
PARTE SPECIALE "C" - Reati in materia di sicurezza sul lavoro.....		56
C.1	LE TIPOLOGIE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)	56
C.2	DESTINATARI.....	57
C.3	AREE A RISCHIO	57
C.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	58
C.5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	59
C.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	60
PARTE SPECIALE "D" - Reati informatici.....		61
D.1	LE TIPOLOGIE DEI REATI INFORMATICI (art. 24 bis del Decreto).....	61
D.2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	64
D.3	AREE A RISCHIO	64
D.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	64
D.5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	65
D.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	66
PARTE SPECIALE "E" - Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....		67
E.1	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies del Decreto).....	67
E.2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	67
E.3	AREE A RISCHIO	68
E.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	68
E.5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	69
E.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	69
PARTE SPECIALE "F" - Reati in violazione delle Norme Ambientali (art.25-undecies d.lgs. 231/01)		71

F.1	PREMESSA.....	71
F.2	I REATI AMBIENTALI.....	71
F.3	DESTINATARI.....	75
F.4	IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.....	76
F.5	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	77
F.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’O.D.V.	78
	PARTE SPECIALE “G” - “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. (art.25-duodecies d.lgs. 231/01)	80
G.1	I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - FATTISPECIE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	80
G.2	PROCESSI SENSIBILI.....	80
G.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	80
	ALLEGATI.....	81

PARTE GENERALE

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto”) emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (di natura penale) della persona fisica che ha effettivamente realizzato il reato. L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato. Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 e 10) si distinguono in pecuniarie (fino a circa 1,5 milioni di euro) ed interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero dall’Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dei quali si darà sintetica descrizione nella parte speciale A e che in questa sede semplicemente si ricorda:

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

in seguito alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, sono stati integrati l’art. 25, comma 3 (viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater codice penale “Induzione indebita a dare o promettere utilità”) e l’art. 25-ter, comma 1 (viene aggiunta la lettera s-bis che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati nei casi di cui al nuovo terzo comma dell’art. 2635 codice civile “Corruzione tra privati”).

Successivamente l’art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito l’art. 25-bis, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal codice penale in materia di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”, ulteriormente modificato dal D.Lgs. 125/2016.

L'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-ter, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso decreto legislativo n. 61/2002, dei quali si darà sintetica descrizione nella parte speciale B, che in questa sede semplicemente si ricordano:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Lo stesso art. 25-ter è stato poi modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inserito tra i reati presupposto l'art. 2629-bis c.c., in tema di omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

Con la legge 190/12 è stato inserito quale reato presupposto l'art. 2635 c.c.: Corruzione fra privati, In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635" ed ulteriormente modificato dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quater, che inserisce nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti, i "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999. Successivamente, l'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ha aggiunto agli altri l'art. 25-quinquies riguardante i delitti contro la personalità individuale, quali a titolo di esempio, la riduzione in schiavitù e la tratta di persone, ulteriormente modificato dalla L. n. 199/2016.

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-sexies che inserisce nell'elenco di cui sopra i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

L'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 prevede la responsabilità degli Enti secondo il decreto legislativo n. 231/2001, con riferimento ad un ulteriore elenco di fattispecie, che debbono tuttavia presentare le caratteristiche del "reato transnazionale":

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 268);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si richiede, per qualificare come transnazionali i reati sopra elencati, (oltre alla punibilità del fatto commesso con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni) il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Inoltre, il reato transnazionale è tale in quanto commesso alternativamente in più di uno Stato; ovvero pianificato, diretto o controllato in uno Stato diverso da quello dell'effettiva commissione; commesso in un solo Stato, ma attraverso l'attività di un gruppo criminale organizzato operante in diversi Stati; ovvero commesso in un solo Stato, ma producendo effetti sostanziali in un altro Stato.

Sotto altro profilo, l'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – che ha modificato l'art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 – così rubricato *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* ha esteso la punibilità degli Enti per i delitti di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, c.p., laddove siano stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Con l'approvazione del D.Lgs. 231/2007 è stata introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (cfr. artt. 648, 648 bis e 648-*ter* c.p., richiamati dall'art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001). Con l'art. 3 comma 4 legge n. 186/2014 il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato con l'inserimento del delitto di autoriciclaggio.

La legge n. 48/2008 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”* ha poi introdotto nel testo del Decreto l'art. 24-*bis*, concernente i c.d. delitti informatici. Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.); frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), successivamente modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016

La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*, ha previsto all'art. 2, comma 29, l'introduzione dell'art. 24-*ter* nel *corpus* del Decreto, titolato delitti di criminalità organizzata, ove sono contemplate le seguenti diverse fattispecie penali afferenti soprattutto ai reati associativi. Tra questi si segnalano, in particolare:

- il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- le associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. n. 309/1990);
- il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

successivamente ulteriormente modificato dalla L. 69/2015.

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha poi introdotto ulteriori nuove categorie di reato nell'ambito applicativo del Decreto, sotto i seguenti diversi profili, tutti particolarmente rilevanti: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, tutela del diritto d'autore.

In materia di contraffazione la legge n. 99/2009, ampliando quelli già previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, ha introdotto i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio, la legge n. 99/2009 ha introdotto nel *corpus* del Decreto l'art. 25-*bis*.1 (rubricato, appunto, “*Delitti contro l'industria e il commercio*”) che contempla le seguenti fattispecie di reato:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

La sopra richiamata legge n. 99/2009 ha introdotto nel Decreto un ulteriore articolo, il 25-*novies* (rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”), il quale contempla le seguenti fattispecie di reato (previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, di seguito anche “LdA”):

- illecita immissione in un sistema di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-*bis*, LdA);
- abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, abusiva importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne profitto (art. 171 *bis*, co. 1, LdA);
- abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero abusiva estrazione o reimpiego della banca di dati o, ancora, abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171 *bis*, co. 2, LdA);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171 *ter* LdA);
- illecita importazione, distribuzione, vendita di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- abusiva produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* LdA).

La legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto nel *corpus* del Decreto l'art. 25-*novies*, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Il Consiglio dei Ministri n. 145 del 7 luglio 2011 ha approvato, in via definitiva, il Decreto Legislativo n. 121/2011, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente. L'articolo 2 del D.Lgs n. 121/2011 introduce nel Decreto un nuovo articolo, il 25-*undecies*, rubricato "Reati Ambientali", successivamente ulteriormente modificato dalla L. n. 68/2015.

Ai sensi di tale norma, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche viene estesa ad una pluralità di fattispecie sanzionate in tema di tutela dell'ambiente, le principali sono le seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice penale, art. 727-*bis*)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Codice penale, art. 733-*bis*)
- Scarico acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose D. Lgs 152/06 ("Testo Unico Ambientale"), art. 137 Comma 2, Comma 3, Comma 5, Comma 11, Comma 13, Comma 624
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata D. Lgs. 152/06 ("Testo Unico Ambientale"), art. 256, Comma 1, Comma 3, Comma 5
- Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio D. Lgs. 152/06 ("Testo Unico Ambientale"), art. 257, Comma 1
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari D. Lgs 152/06, art. 258 ("Testo Unico Ambientale") Comma 4, secondo periodo
- Traffico illecito di rifiuti D. Lgs 152/06, art. 259 ("Testo Unico Ambientale"), Comma 1
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti D. Lgs 152/06 ("Testo Unico Ambientale"), art. 260, Comma 1, Comma 2
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - La falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi D. Lgs 152/06 ("Testo Unico Ambientale"), art. 260-*bis*, Comma 6, Comma 7, secondo e terzo periodo, Comma 8
- Il superamento dei valori limite di emissione D.Lgs 152/06, art. 279 Comma 5
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Traffico non autorizzato di esemplari L. 150/92, art. 1 Comma 1, Comma 2
- Incolumità esemplari L. 150/92, art. 2, commi 1 e 2
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione L. 150/92, art. 6 Comma 4
- Falsificazione certificati L. 150/92, art. 3-*bis* Comma 1
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente L. 549/93 ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"), art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. Comma 6
- Inquinamento provocato da navi - Inquinamento doloso D. Lgs. 202/07 ("attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"), art. 8
- Inquinamento provocato da navi - Inquinamento colposo D. Lgs. 202/07 ("attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"), art. 9

In seguito al Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012, recante le norme in attuazione della direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e procedure di regolarizzazione, è stato inserito l'articolo 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". In particolare, per rilevare ai fini della responsabilità amministrativa, ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 22 del Testo Unico sull'immigrazione, la condotta dovrà avere ad oggetto almeno tre lavoratori, ovvero lavoratori occupati che risultino essere minori in età non lavorativa, ovvero ancora i lavoratori occupati dovranno essere sottoposti alle altre condi-

zioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale, ulteriormente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

Successivamente un ulteriore aggiornamento è avvenuto ad opera della Legge 17 ottobre 2017 n. 161 in vigore dal 19 novembre, che all'art. 30, co. 4, ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.

Un nuovo aggiornamento è avvenuto ad opera della c.d. Legge europea 2017, approvata definitivamente in data 8 novembre 2017, pubblicata in Gazzetta il 27 Novembre 2017 ed entrata in vigore il 12/12/2017 la quale, all'art. 5, comma 2, introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia" che sanziona l'ente in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Con il D.Lgs. 124 del 26 ottobre 2019, articolo 39, è stato aggiunto al D.Lgs. 231 2001 l'articolo 25-quinquiesdecies, allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto ai reati tributari, anche oltre le previsioni della direttiva PIF della UE.

Inoltre la L. 3 del 9 gennaio 2019, articolo 1, ha emendato il paragrafo 1 dell'articolo 13, i commi 5 e 5 bis dell'art.25 e l'art.51 D.Lgs. 231/2001 in tema di sanzioni interdittive e il comma 1 dell'articolo 25 in materia di sanzioni pecuniarie introducendo disposizioni di inasprimento delle stesse.

Di particolare importanza, inoltre, L. 179 del 30 novembre 2017, articolo 2, che ha aggiunto i paragrafi 2-bis (riguardante i modelli di compliance), 2-ter e 2-quater (in materia di divieto e nullità di misure discriminatorie nei confronti dei whistleblower) all'articolo 6 D.Lgs. 231/2001 dando così seguito all'applicazione di misure di protezione di coloro i quali provvedano a segnalare condotte illecite.

Il 14 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che con l'art. 5 introduceva diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto.

In particolare:

- all'art. 24 vengono aggiunta la fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e il delitto di cui all'art. 2 della Legge 898/1986 che punisce "chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale";
- all'art. 25 vengono aggiunte le fattispecie di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rilevanti laddove dalle condotte derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea;
- all'art. 25-quinquiesdecies vengono aggiunte le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000). L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante dai tre nuovi reati tributari-presupposto al verificarsi di 3 condizioni indefettibili:
 1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
 2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
 3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro;
- viene aggiunto l'art. 25-sexiesdecies rubricato contrabbando, che contempla i reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale), con sanzioni fino a 200 quote nell'ipotesi base; nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 Euro la sanzione può arrivare a 400 quote.

Non da ultimo, il Decreto porta alcune modifiche anche al codice penale, prevedendo:

- l'incremento della pena detentiva per i reati di peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e induzione indebita fino a 4 anni laddove il danno sia superiore a 100.000 Euro.
- l'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'Unione Europea per gli artt. 322 bis e 640 c.p..

Il D.Lgs. 184/2021, attuativo della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre ed è entrato in vigore in data 14 dicembre 2021.

Il Decreto, tra l'altro, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", che estende il catalogo dei reati presupposto inserendovi:

- il nuovo art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- l'art. 493-ter c.p., ora rubricato "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti", nella formulazione modificata dallo stesso Decreto attuativo, che estende l'ambito applicativo delle condotte illecite anche agli strumenti di pagamento immateriali;
- l'art. 640-ter c.p. "Frode Informatica", già reato presupposto ex art. 24 del D.Lgs. 231/2001 unicamente ove commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico e ora, invece, rilevante ex art. 25-octies.1 anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (a prescindere, quindi, dalla natura della persona offesa, che può anche essere un soggetto privato);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, che abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente dal medesimo D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 195/2021, di attuazione della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre ed è entrato in vigore in data 15 dicembre 2021.

Il Decreto, tra l'altro, ha apportato modifiche ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), già costituenti reati presupposto ai sensi dell'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001. In particolare, il D.Lgs. 195/2021:

- ha esteso la configurabilità dei reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.) anche all'ipotesi in cui il denaro o il bene oggetto di ricettazione provengano da delitto colposo;
- ha esteso la configurabilità dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.) anche all'ipotesi in cui il denaro, il bene o l'utilità oggetto di riciclaggio, impiego o autoriciclaggio provengano da contravvenzione (purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi);
- è intervenuto sulle suddette fattispecie di reato anche dal punto di vista sanzionatorio, con l'introduzione o la modifica di specifiche circostanze aggravanti (con riferimento a fatti commessi nell'esercizio di attività professionale) e attenuanti (con riferimento ai casi di particolare tenuità del fatto), rimodulando altresì la cornice edittale relativamente all'ipotesi in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da contravvenzione.

Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 238/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019 – 2020", che ha apportato, tra l'altro, modifiche ad articoli del Codice penale e del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito anche "TUF") aventi impatto su fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, si segnalano:

- l'estensione delle condotte penalmente rilevanti delle seguenti fattispecie presupposto già richiamate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati": artt. 615-quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici" (1), 615-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" (2) e 617-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" (3), nonché la rimodulazione dal punto di vista sanziona-

torio delle fattispecie di reato di cui agli artt. 615-quater c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici” e 617-quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” (4);

- l'estensione delle condotte penalmente rilevanti di cui all'art. 600-quater c.p. “Detenzione o accesso a materiale pornografico” (5) e l'inserimento di nuove circostanze aggravanti (6) nell'ambito dell'art. 609-undecies c.p. “Adescamento di minorenni”, entrambi richiamati all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 “Delitti contro la personalità individuale”;
- l'estensione della fattispecie di illecito penale ex art. 184 del TUF “Abuso di informazioni privilegiate”, reato presupposto ex art 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”, con specifico riferimento alla condotta di “insider trading secondario”.

Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 13/2022 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, il quale ha apportato, tra l'altro, modifiche agli artt. 316-bis “Malversazione a danno dello Stato”, 316-ter “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” e 640-bis “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” c.p., reati presupposto ex art. 24 del D.Lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”.

L'obiettivo della novella legislativa è il rafforzamento del contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato, in particolare, le agevolazioni fiscali note come “superbonus”. Nel complesso, l'effetto dell'intervento è quello di ampliare l'ambito applicativo di tali condotte illecite includendovi in via più generale “erogazioni pubbliche” e “sovvenzioni”.

Nello specifico, infatti, il Decreto ha:

- esteso l'ambito applicativo dell'art. 316-bis alle erogazioni pubbliche (e.g. “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”) che siano state ricevute da un soggetto per una determinata finalità e successivamente non destinate ad essa. Al contempo, la rubrica della norma è stata ridenominata “Malversazione di erogazioni pubbliche”;
- esteso l'ambito applicativo dell'art. 316-ter, inserendo, tra le forme di erogazioni che consentono di realizzare la condotta illecita, anche le “sovvenzioni”. Al contempo, la rubrica della norma è stata ridenominata “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”;
- esteso l'ambito applicativo dell'art. 640-bis, inserendo, tra le forme di erogazioni che consentono di realizzare la condotta illecita, anche le “sovvenzioni”.

In data 22 marzo 2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, in vigore dal 23 marzo u.s.

Il provvedimento ha l'obiettivo di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, a oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004), inserendole nel Codice penale e attuando una profonda riforma della materia anche in ottica sanzionatoria.

Con specifico riferimento al D.Lgs 231/2001, è prevista l'introduzione di due nuovi articoli:

- Art. 25-septiesdecies - “Delitti contro il patrimonio culturale”:
 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- Art. 25-duodevicies - "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici":
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento".

1.1.2 Il "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale forma di esonero della responsabilità amministrativa, e sistema di prevenzione di commissione dei reati previsti dal Decreto

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- *individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;*
- *predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;*
- *prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;*
- *configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

1.1.3 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle *Linee Guida predisposte da Confindustria* (approvate il 7 marzo 2002 e giudicate dal Ministero della Giustizia, nel giugno del 2004, *"idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, c.3, del D.Lgs. n. 231/2001"* e dal D.M. 201/2003), nella versione aggiornata del 21 luglio 2014.

1.2 STRUTTURA DEL GRUPPO COGESER

1.2.1 L'attività

Cogeser S.p.A. si occupa della distribuzione del gas naturale nei comuni di Bellinzago L.do, Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pioltello Vignate e Truccazzano e, in qualità di capogruppo del Gruppo Cogeser, svolge i servizi di holding alle proprie controllate.

Le controllate di Cogeser S.p.A. sono:

- Cogeser Energia S.r.l., società che si occupa della vendita del gas naturale e dell'energia elettrica.
- Cogeser Servizi S.r.l., società in house che si occupa di servizi energetici (Fotovoltaico, Illuminazione pubblica, cogenerazione e teleriscaldamento, smart city);

Dal 31.12.2018 Cogeser Servizi Idrici S.r.l., società che si occupava fino al 30/6/2012 della erogazione e gestione del servizio acqua potabile e della gestione delle fognature pubbliche nei seguenti comuni Melzo, Inzago, Bellinzago L.do, Vignate, Liscate e Truccazzano, è stata fusa per incorporazione in Cogeser Servizi S.r.l..

In particolare con riferimento alla Cogeser Servizi s.r.l. va sottolineato che nel corso dell'anno 2021 si è definitivamente completato il percorso di trasformazione della stessa in società in-house ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 16 del d.lgs. 175/2016 (Testo unico società pubbliche – Testo Unico o TUSP), mediante la cessione di quote pari al 1% ciascuna per ciascun Comune divenuto socio.

Al 31/12/2022 risultano entrati nella compagine sociale della Società Servizi S.r.l. i comuni di: Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pioltello, Vignate e Roncello. Conseguentemente il 94% del capitale della società resta in possesso della Cogeser S.p.A., a sua volta partecipata esclusivamente da Enti Locali.

La scelta di acquisire una partecipazione diretta in Cogeser Servizi da parte dei Comuni è stata ampiamente giustificata dal fatto che i Comuni vogliono avere in futuro la possibilità di affidare a Cogeser Servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'ordinamento, ulteriori servizi di interesse economico generale per i loro cittadini e servizi strumentali a favore degli stessi Comuni.

Tale esigenza esiste particolarmente nel settore energetico, nel quale i Comuni intendono dotare i loro rispettivi territori di nuove infrastrutture per soddisfare le nuove esigenze e i bisogni dei cittadini.

1.2.2 L'organizzazione

Il Gruppo COGESER è un gruppo societario interamente pubblico, poiché la sua capogruppo Cogeser Spa è una società per azioni il cui capitale è interamente detenuto dai comuni di Bellinzago Lombardo, Gorgonzola, Liscate, Inzago, Melzo, Pioltello, Truccazzano e Vignate.

Tutte le Società del Gruppo hanno un Organo Amministrativo costituito da un Amministratore Unico.

L'Assemblea dei Soci della Capogruppo nomina il Direttore Generale di Cogeser S.p.A.

COGESER S.p.A. in qualità di società capogruppo svolge funzioni di service in favore delle proprie partecipate. In particolare formano oggetto di apposito contratto di servizio le seguenti attività:

- Amministrazione finanza e controllo
- Risorse umane
- Information technology
- Gare e appalti
- Affari regolatori
- Sistema gestione qualità
- Servizi generali

1.2.3 L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi.

Conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Peraltro, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

Pur nel quadro di tale autonomia gli enti raggruppati possono senz'altro raccordare i propri sforzi organizzativi al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di criminalità di impresa.

Ad esempio, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento e agendo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale del gruppo, la controllante può sollecitare l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del gruppo di propri modelli organizzativi. Non dovrà ovviamente ingerirsi nella attività di elaborazione o revisione dei modelli, né diramare indicazioni in termini precettivi e vincolanti, limitandosi piuttosto a inviti o sollecitazioni.

La capogruppo potrà indicare, tra l'altro, una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna.

Inoltre, è consigliabile che il Modello organizzativo della *holding* tenga conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario, come avviene per il bilancio consolidato. Può essere opportuno definire concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati, in ogni caso, è fondamentale che tali procedure siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile e rispettino i poteri gestori degli organi di vertice delle controllate, nonché la rispettiva autonomia finanziaria e patrimoniale.

Analoga attenzione dovrà essere posta ad eventuali attività/processi affidati in *outsourcing* ad altre società del gruppo, e in particolare alle caratteristiche dei relativi rapporti contrattuali, alle autorizzazioni relative agli *input* forniti, ai controlli sugli *output* ottenuti e alla fatturazione *intercompany*, nonché alle transazioni infragruppo e ai meccanismi di determinazione del *transfer price*.

È opportuno anche che la controllante, in seno al proprio Modello organizzativo, delinea regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate e, conseguentemente, l'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, se necessario.

La capogruppo Cogeser S.p.A., in virtù delle significative interconnessioni organizzative con le controllate, dei molteplici servizi svolti per esse in qualità di holding e al fine di sfruttare le sinergie offerte dall'appartenenza ad un Gruppo, redige, previa analisi dei processi propri e delle controllate, un Modello organizzativo che si applica, nei limiti di quanto sopra richiamato, tanto alla società Cogeser S.p.A. quanto alle sue controllate.

Tale Modello organizzativo viene ad ogni modo recepito ed approvato dall'Organo amministrativo di ciascuna società appartenente al Gruppo Cogeser.

1.3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

1.3.1 Funzione del Modello e suoi punti essenziali

Il modello di organizzazione e di gestione della Società (in seguito anche il “**Modello**”) persegue l’obiettivo di evidenziare e configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato); dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Oltre ai principi sopra riportati gli elementi necessari per l’effettiva applicazione del Modello sono:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza (in seguito anche “OdV”) e l’attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica di ogni operazione rilevante;
- l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri organizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

La redazione del presente Modello ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi dallo stesso perseguiti sono il frutto di un processo complesso suddiviso in più fasi.

Tale analisi ha permesso di ottenere una “fotografia” nitida della Società, che è stata confrontata con il modello astratto che emerge dal dettato del Decreto e dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Da questo raffronto diretto è stato possibile evidenziare le aree a rischio di commissione dei reati di cui al Decreto ed individuare le soluzioni e gli strumenti atti ad eliminare tali rischi.

1.3.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello è suddiviso in una “Parte Generale”, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio e in una “Parte Speciale”, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dal Decreto aventi un’attinenza più specifica all’attività istituzionale della Società: i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (parte speciale A), i reati societari e tributari (parte speciale B), la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (parte speciale C), i crimini informatici (parte speciale D), i reati in violazione della LdA (parte speciale E) i Reati Ambientali (parte speciale F) ed il Protocollo per l’impiego di lavoratori stranieri (parte speciale G). Per quanto concerne le altre famiglie di reati, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l’osservanza del Codice Etico.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, in relazione a nuove fattispecie di reato attinenti all’area di business della Società che in futuro venissero ricomprese nell’ambito di appli-

cazione del Decreto, è demandato all'Organo Amministrativo della Società il potere di integrare in tal senso il presente Modello mediante apposita delibera.

1.4 ORGANISMO DI VIGILANZA

1.4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto (art. 6 comma 1, lett. b), l'Ente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ad un organo della Società (nel presente Modello definito anche Organismo di Vigilanza e, per brevità, "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le Linee Guida di Confindustria dettano una serie di criteri utili per una migliore efficacia della portata preventiva del Modello anche nell'individuazione concreta dei componenti dell'OdV.

In attuazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza è stato individuato in un Collegio, i cui componenti sono stati designati dall'Amministratore Unico, ~~a seguito di procedura selettiva.~~

La suddetta composizione collegiale dell'OdV, caratterizzata dalla presenza di un Presidente "esterno" alla Società, è riconosciuta come la più adeguata alla realizzazione degli obiettivi cui è preordinato, in quanto risponde ai prescritti requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

1.4.2 Principi generali in tema di nomina e sostituzione dell'OdV

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali che svolgono istituzionalmente funzioni di vigilanza e di controllo, ovvero che ne sono controparte commerciale, nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti previsti dal Decreto o da altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, anche qualora l'esecuzione di tale pene accessorie sia stata sospesa ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p.

Al fine di garantire la stabilità e le prerogative dell'OdV, la revoca dei poteri e l'attribuzione degli stessi ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale.

In tale circostanza l'OdV, ovvero i suoi singoli componenti, potrà far pervenire all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale le proprie osservazioni in merito.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- il recesso dal rapporto di lavoro o la cessazione dal rapporto organico (dimissioni, licenziamento per giusta causa);
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

L'Organo Amministrativo nomina l'OdV a cui conferisce un incarico triennale.

In casi di particolare gravità l'Organo Amministrativo potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

La nomina di nuovi componenti dell'OdV avviene con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta, di per sé, la necessità di redazione ed approvazione di un nuovo Modello. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'OdV cessano dal loro incarico, L'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo esso può essere supportato da personale dedicato. Inoltre, può avvalersi dell'ausilio delle funzioni presenti nella Società e potrà richiedere l'utilizzo per attività operative di funzioni consulenziali esterne quando ciò risultasse necessario.

1.4.3 Risorse economiche assegnate all'OdV

L'Organo Amministrativo assegna, ogni anno, un *budget* di spesa all'OdV, tenuto conto delle richieste di quest'ultimo. L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

Ai componenti dell'OdV è assegnata una retribuzione per l'incarico fissata dall'Organo Amministrativo.

La Società, inoltre, provvederà alla stipulazione di un'idonea copertura assicurativa.

1.4.4 Funzioni e poteri dell'OdV

L'OdV si dota di un regolamento volto a disciplinare lo svolgimento della propria attività.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.
- In particolare, per l'espletamento delle proprie funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti poteri:
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di conformità tra le modalità operative adottate in concreto e i protocolli formalmente previsti dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- promuovere l'aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace canale di comunicazione interna per consentire l'invio di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- accedere liberamente presso qualsiasi ufficio e unità della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di richiedere informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari in conseguenza di riscontrate violazioni del presente Modello.

Ai suddetti fini l'OdV potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali, ovvero di consulenti esterni.

Gli incontri dell'OdV sono verbalizzati e copia dei verbali viene custodita dall'OdV.

La verbalizzazione può essere affidata ad un soggetto esterno scelto dall'OdV, che resta vincolato all'obbligo del segreto su quanto oggetto della verbalizzazione.

1.4.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

1.4.5.1 Obblighi di segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV.

Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del Modello, dovranno essere raccolte sia che siano effettuate in forma scritta, che in forma orale o in via telematica.

L'OdV agirà in modo tale da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

1.4.5.2 *Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali*

Oltre alle segnalazioni anche officiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società, per i reati previsti dal Decreto;
- le eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

1.4.5.3 *Sistema delle deleghe e delle procure*

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In particolare, l'OdV potrà richiedere all'Area Amministrazione Finanza e Controllo copia delle procure societarie in essere.

1.4.6 **Reporting dell'OdV verso gli organi societari**

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico;
- la seconda, su base annuale in forma scritta, nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organo Amministrativo, il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

1.4.7 **Reporting dell'OdV di Cogeser Servizi S.r.l. e Cogeser Energia S.r.l. verso l'Organismo di Vigilanza di Cogeser S.p.A.**

Pur nel rispetto della loro autonomia funzionale, tra l'OdV della controllante Cogeser S.p.A. e gli OdV delle altre società del Gruppo Cogeser è stato istituito un flusso informativo sistematico, avente ad oggetto talune informazioni inerenti l'attività dell'OdV delle controllate, ossia;

- la conferma dell'avvenuta adozione di eventuali aggiornamenti del Modello di Organizzazione e Gestione da parte delle società del Gruppo Cogeser;
- la trasmissione di copia dell'ultima relazione annuale dell'OdV all'Organo Amministrativo;
- una relazione concernente l'avvenuto svolgimento di attività di formazione specifica al personale delle società del Gruppo Cogeser relativamente al D.Lgs. 231/2001.

È inoltre assegnato all'OdV di Cogeser S.p.A. il compito di coordinare, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività degli OdV delle altre Società del Gruppo ai fini della realizzazione di un coerente sistema di controlli nell'ambito del Gruppo stesso.

È data altresì facoltà all'OdV della Società di acquisire documentazione ed informazioni e di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio delle diverse Società del Gruppo.

Tali previsioni sono prescrittive quando i componenti dei predetti Odv non siano i medesimi, altrimenti è in facoltà dei componenti degli Odv curare la verbalizzazione delle proprie attività dando evidenza dell'attinenza ad una o all'altra delle società del Gruppo.

1.5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

1.5.1 Principi generali

L'efficace attuazione del Modello richiede l'adozione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio applicabile allorché si riscontrino violazioni delle procedure e delle regole di condotta delineate dal Modello stesso (cfr. art. 6, comma 2, lett. e, art. 7, comma 4, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile, ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

1.5.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei relativi rapporti.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'OdV cura che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

1.5.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I lavoratori dipendenti sono soggetti alle iniziative di controllo dell'OdV e impedire tali attività costituisce violazione disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei confronti di lavoratori e quadri rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del **settore Gas – Acqua unificato**, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (*Statuto dei lavoratori*) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del predetto CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti.

1. Incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una delle procedure/linee guida interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure/linee guida prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni richieste, ometta di svolgere controlli, etc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure/linee guida previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. Incorre nel provvedimento della "multa", non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione, il lavoratore che violi le procedure/linee guida interne previste dal Modello adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
4. Incorre nel provvedimento della "sospensione" dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che, nel violare le procedure/linee guida richiamate dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un grave pericolo per la stessa e, comunque, costituiscono atti oggettivamente contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso" il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la quinta volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dipendenti non dirigenti è il Direttore Generale il quale informa sempre il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico. Il Direttore Generale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

In ogni caso l'OdV dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

~~Viene comunque attribuito all'OdV, in collaborazione con il Direttore Generale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare. È previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, ossia non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'OdV del contenuto dell'addebito e della tipologia di sanzione che si intende irrogare.~~

All'OdV dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori dovrà essere fornita un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

1.5.4 Sanzioni per i dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale dirigenti Confservizi secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti, indicato sopra al punto 1.6.3.

Quale sanzione specifica l'OdV potrà proporre anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dirigenti è l'Organo Amministrativo.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza la preventiva comunicazione all'OdV.

All'OdV dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

1.5.5 Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza (art. 5, comma 1, lett. a del Decreto)

In caso di violazioni da parte degli amministratori l'OdV informerà l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Resta salva la prerogativa per la Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un amministratore, secondo i criteri già indicati al punto 1.6.3.

1.5.6 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori

Specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership potranno prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo nel caso in cui collaboratori esterni (lavoratori a progetto, agenti, consulenti anche appartenenti a società del gruppo, nel seguito definiti congiuntamente i "Collaboratori Esterni") o soggetti comunque legati alla Società in un rapporto contrattuale pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto.

In tali casi resta salva la facoltà di richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni alla Società come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle sanzioni previste dal Decreto a carico della società.

L'OdV, in coordinamento con il Direttore Generale, verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente punto.

1.5.7 Misure equivalenti alla rotazione straordinaria

Nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, COGESER provvederà ad adottare misure analoghe alla rotazione straordinaria.

Tali casi sono quelli in cui si verificano le seguenti circostanze:

- a. dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti e/o amministratori
- b. di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. I-quater del d.lgs.165/2001 (il riferimento è qui, e di seguito, proposto "per relationem" non costituendo la norma fonte diretta né delle attività né dell'organizzazione di COGESER.).

La valutazione della condotta del dipendente da parte di COGESER è obbligatoriamente esplicita e motivata e deve seguire la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Costituisce circostanza aggravante l'omessa comunicazione da parte del dipendente/dirigente/amministratore della sussistenza di procedimenti penali a loro carico.

COGESER provvederà alla revoca dell'incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all'esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001), anche in misura cautelare.

La rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, ovvero gli amministratori, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui è necessaria una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

1.5.8 Misure a tutela del segnalante

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni; è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede le segnalazioni o le comunicazioni.

OdV esaminerà anche le comunicazioni ricevute in modalità anonima.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui con dolo o colpa grave e in mala fede segnalazioni non veritiere.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni del sistema sanzionatorio.

Allo stesso modo il sistema sanzionatorio prevede sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela dei segnalanti. Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all'OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del modello e alle procedure di prevenzione.

1.6 VERIFICHE SULL'EFFICACIA DEL MODELLO

1.6.1 Verifiche e controlli sul Modello

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica dell'efficacia del Modello l'OdV potrà porre in essere due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: ha facoltà di procedere annualmente ad una verifica dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla Società in aree di attività a rischio;
- verifiche dell'applicazione del Modello: ha facoltà di verificare periodicamente l'efficacia del presente Modello ed intraprendere una rivisitazione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito della verifica sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Organo Amministrativo della Società (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi eventuali carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

La verifica sarà effettuata secondo modalità che verranno determinate dall'OdV, anche avvalendosi di professionalità esterne qualora risulti opportuno.

1.6.2 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

L'Organo Amministrativo delibera l'aggiornamento del Modello ed il suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di novità normative o di significative modifiche delle Linee Guida di riferimento.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV il quale, a sua volta, verificherà che siano rese operative e curerà la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e, ove previsto, all'esterno della Società.

L'OdV provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo Amministrativo circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia l'Organo Amministrativo può delegare all'OdV il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dall'Organo Amministrativo o da funzioni aziendali munite di specifica delega.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'OdV presenta All'Organo Amministrativo un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di ottenere una espressa ratifica da parte dell'Organo Amministrativo.

1.7 FORMAZIONE

La formazione del personale per la diffusione e la conoscenza del Decreto sarà gestita dal responsabile Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità.

La partecipazione all'attività di formazione non ha carattere facoltativo.

1.7.1 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia di un estratto dei principi di riferimento del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti.

Al fine di agevolare la comprensione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle regole adottate con il Modello la Società promuove per i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori attivi nell'ambito delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, un apposito corso di formazione.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società sarà resa disponibile una copia del Modello.

1.7.2 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (*i.e.* partner commerciali, Collaboratori Esterni comunque denominati, etc.).

La Società, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo.

PARTE SPECIALE

2.1 LE ATTIVITÀ “SENSIBILI”

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001. L’analisi svolta nel corso del progetto di predisposizione del Modello ha permesso di individuare le attività della Società che possono essere considerate “sensibili”, in riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto. Tali attività sono riportate nelle seguenti parti speciali con una sintetica descrizione delle modalità di svolgimento delle stesse e con l’indicazione dei relativi protocolli di controllo.

Per quanto concerne gli altri gruppi di reati e gli altri processi della Società si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della stessa.

In ogni caso i processi si intendono presidiati dalle condotte, dai divieti e dalle indicazioni comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

2.2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

2.2.1 Principi generali di controllo

I protocolli di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell’ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **Esistenza di disposizioni societarie o prassi operative:** esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.
- **Tracciabilità:** principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.
- **Segregazione dei compiti:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo. Per le attività inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro questo standard di controllo è adattato alla normativa specifica vigente, che prevede espressamente l’individuazione di ruoli e responsabilità.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

2.2.2 I protocolli specifici di controllo

Oltre ai principi generali di controllo, sono previsti protocolli di controllo appositamente individuati in relazione alle specifiche attività “sensibili” di seguito delineate.

PARTE SPECIALE "A" - Reati nei confronti della pubblica amministrazione**A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto, che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti della Società intrattiene con la P.A..

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, è uno scopo di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A., ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con un ritardo "essenziale" (ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento dell'attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. A nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, come detto anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Pertanto il reato di malversazione si configura astrattamente allorché si ometta di impiegare del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li si destini a scopi diversi da quelli dichiarati.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

L'iniziale clausola di riserva ("*salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis*") determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita, per l'appunto, dall'art. 640 bis c.p.). Il reato in esame si concretizza, dunque, nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nell'omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. Pertanto, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter c.p. punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di un'indebita percezione dei fondi.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si configura astrattamente allorché, allo scopo di ottenere a favore della Società contributi, mutui o finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, un Esponente aziendale o un rappresentante della Società predisponga o utilizzi dichiarazioni non veritiere, ovvero ometta informazioni dovute.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. La concussione è il più grave dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la P.A. e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra Pubblico Ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al Pubblico Ufficiale sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al Pubblico Ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo assolutamente marginale ai fini del Decreto. Posto, infatti, che la responsabilità da reato non può riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l'Ente potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel Decreto abbiano concorso con un Pubblico Ufficiale estraneo all'Ente alla commissione del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p.

Pertanto, il reato di concussione si configura allorché si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio ad incidere sull'Esponente Aziendale o sul rappresentante della Società, con la finalità di coartarne la volontà e di condizionarne quindi il comportamento.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un Pubblico Ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando un vantaggio per il corruttore. La fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. (corruzione per un atto di ufficio) da un rapporto paritetico tra Pubblico Ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al Pubblico Ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati dagli artt. 320 e 322 bis c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene.

Pertanto, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si configura astrattamente allorché un Esponente Aziendale o un rappresentante della Società, corrisponda o prometta di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già ommesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 319 bis c.p. prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene (circostanze aggravanti).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un Pubblico Ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta in denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il Pubblico Ufficiale, nonché gli Incaricati di pubblico servizio che rivestano la qualità di pubblico impiegato e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere un atto del proprio ufficio. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il Pubblico Ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate, si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il Pubblico Ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al Pubblico Ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p. (ovvero dagli artt. 56-317 c.p., laddove la condotta del Pubblico Ufficiale sia astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione da parte del privato).

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra Pubblico Ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione (o del tentativo di concussione) non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

Pertanto, il reato di corruzione per un atto d'ufficio si configura astrattamente allorché un Esponente aziendale o un rappresentante della Società corrisponda o prometta di corrispondere ad un Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità per indurlo a compiere, o per aver già compiuto, un atto del suo ufficio.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato d'istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento dell'Esponente aziendale o di un rappresentante della Società finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato, dunque, coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)

Nella nuova fattispecie, il privato non è più vittima (non punibile) di un fatto interamente addebitabile al p.u., ma diviene correo di un'offesa agli interessi della P.A.; non è più - come nella concussione - anch'egli titolare, al pari della P.A., di un bene protetto dalla previsione incriminatrice (il buon andamento dell'attività amministrativa *assieme* alla libertà di autodeterminazione del privato), ma diviene complice di un'offesa che colpisce esclusivamente gli interessi pubblici. Ed è perciò punibile.

Sul piano sistematico, l'induzione viene attratta all'orbita dei delitti di corruzione: essa non è più una forma minore di concussione, ma condivide fondamentalmente la logica negoziale della corruzione, giacché anche in essa si fa mercimonio (non completamente paritario, ma comunque libero) della funzione pubblica. Alla concussione resta il monopolio delle ipotesi di autentica *costrizione*, rispetto alle quali la libertà del privato è completamente annullata dal-

la *minaccia* del p.u., cioè da una sopraffazione prepotente, aggressiva e socialmente intollerabile che incide decisamente sull'altrui libertà di autodeterminazione.

L'induzione, peraltro, nei suoi confini inferiori rispetto alla corruzione vera e propria, da quest'ultima si distingue per l'esistenza di una *alterazione del processo volitivo* del privato, che solo nella corruzione si propone su un piano sinallagmatico *paritario* con il p.u.. L'elemento differenziale è dunque dato dalla persistenza di una *soggezione psicologica* al p.u., che manca nelle fattispecie corruttive. Rispetto alla concussione, tuttavia, l'induzione postula l'alterazione di un processo volitivo che, per quanto condizionato da un rapporto *non paritario*, comunque *conservi apprezzabili margini decisionali*: ciò che giustifica il comando normativo di resistere alle indebite pressioni, e la comminatoria di una pena quando a quelle pressioni si ceda dando o promettendo utilità.

La minaccia – in cui si sostanzia la condotta costringitiva – ben può avere ad oggetto comportamenti *ambivalenti*: il p.u. infedele può determinare il privato ad una dazione prospettando altrimenti o un danno *giusto* (una denuncia dovuta, un arresto legittimo, un diniego motivato, una giusta comminatoria di sanzione) ovvero un danno *ingiusto* (un indebito ritardo nell'esame di una pratica, la prospettiva di un atto arbitrario e dannoso, come un arresto illegittimo, una denuncia consapevolmente falsa, etc.).

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Il reato di corruzione di persona Incaricata di pubblico servizio per un atto contrario ai doveri di ufficio si configura astrattamente allorché un Esponente Aziendale o un rappresentante della Società corrisponda o prometta di corrispondere ad un Incaricato di pubblico servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o per aver già compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per aver già omissso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Il reato di corruzione di persona Incaricata di pubblico servizio per un atto d'ufficio, invece, si configura astrattamente allorché un Esponente aziendale o un rappresentante della Società corrisponda o prometta di corrispondere ad un Incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o per aver già compiuto, un atto del proprio ufficio.

L'art. 321 c.p. dispone che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 *bis*, nell'art. 319 *ter*, e nell'art. 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

• Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p., ipotesi in danno dello Stato)

La truffa è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1, c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Tale ipotesi appare configurabile in particolare nel caso in cui un Ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla P.A. documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del Decreto, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Pertanto il reato di truffa (ipotesi in danno dello Stato) si configura astrattamente allorché un Esponente aziendale o un rappresentante della Società, mediante una rappresentazione non veritiera della realtà attuata tramite artifici o raggiri, procuri a Cogeser un ingiusto profitto da cui derivi un danno allo Stato.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue, dunque, da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2, n. 1, c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 *ter* c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Pertanto, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si configura astrattamente allorché un Esponente aziendale o un rappresentante della Società rappresenti la realtà, tramite artifici o raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente a Cogeser contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto nella sola forma aggravata per l'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, sicché deve ritenersi improduttivo di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto è punita anche la commissione dei reati elencati anche nella forma del tentativo; tuttavia la Società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

A.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale A (i "**Destinatari**") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "**Esponenti Aziendali**"), e più in generale per tutti coloro che operino in nome e per conto del Gruppo Cogeser nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

A.3 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) e lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

Sono di conseguenza da considerare a rischio tutte le aree e funzioni aziendali che nello svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la P.A. Sono parimenti da considerare a rischio (indiretto) le aree aziendali che, pur non intrattenendo rapporti diretti con le P.A., gestiscono strumenti (ad es. risorse finanziarie) o processi (ad es. di *recruiting*) che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a Pubblici Ufficiali nella commissione di reati.

Tenuto conto del fatto che Cogeser intrattiene alcuni rapporti con Pubbliche Amministrazioni, le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificamente a rischio in sede di identificazione dei processi sensibili:

1. partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi, erogazioni o finanziamenti pubblici da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego, nonché qualunque forma di agevolazione o sgravio di natura previdenziale o fiscale; costituisce una situazione di particolare attenzione nell'ambito di tale Area di Rischio, benché remota, l'assegnazione di incarichi di consulenza a soggetti terzi;
2. l'espletamento di procedure per l'ottenimento da parte delle P.A. interessate (enti locali) di autorizzazioni o permessi per l'esercizio delle attività (con particolare riferimento all'attività cantieristica);
3. la gestione dei rapporti con gli enti competenti in occasione di ispezioni o verifiche di natura fiscale, previdenziale o lavorista (ad es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, etc.);
4. la gestione di procedimenti giudiziari, arbitrali e stragiudiziali con la P.A. e con soggetti terzi, ivi inclusa l'attività di recupero crediti;
5. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti Cogeser quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;
6. la gestione della sicurezza dei dati informatici;
7. la gestione dei rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Società di concerto con l'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nei processi di approvvigionamento, qualifica valutazione e monitoraggio dei fornitori, e in generale ogni altra normativa interna e/o procedura relativa al sistema di controllo interno in essere presso Cogeser;
- il regolamento interno per il reclutamento del personale emanato in attuazione dell'art. 18, co. 1, legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società; la conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Modello costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di Reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- intrattenere rapporti con la P.A., se non da parte dei soggetti deputati a tale funzione secondo l'organigramma della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- offrire o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di componenti o rappresentanti di P.A. che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Cogeser, ivi inclusa qualsiasi utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la P.A. rispetto agli obblighi in essi assunti;
- distribuire ai componenti o rappresentanti di P.A. omaggi o regalie eccedenti la prassi aziendale; vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia. Deve in particolare trattarsi di omaggi di modico o di simbolico valore, tali da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di qualsiasi vantaggio, beneficio o trattamento di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, da influenzare decisioni o transazioni o da compromettere l'integrità e la reputazione delle parti. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Eventuali eccezioni devono essere motivate e documentate in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- ricorrere a qualsiasi forma di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare lo svolgimento dell'attività amministrativa;
- presentare ad organismi pubblici dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, erogazioni ed agevolazioni pubbliche, e compiere qualsiasi attività volta a trarre in inganno organismi pubblici nella loro concessione o nell'effettuazione di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare le eventuali somme percepite di cui al precedente punto a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione o incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti con componenti o rappresentanti della P.A. per le aree di attività rientranti tra quelle a rischio devono essere gestiti in modo corretto e trasparente, procedendo all'individuazione univoca ed alla formalizzazione della nomina di uno o più Responsabili di riferimento per le funzioni interessate per ogni operazione o pluralità di operazioni;
2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere affidati in conformità alla procedura "Gestione Approvvigionamenti" adottata dalla Società, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, con indicazione del compenso pattuito, e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati

da almeno due soggetti appartenenti a Cogeser; non deve, in particolare, esservi identità di soggetti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento. I compensi dei Collaboratori Esterni devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;

3. i Collaboratori Esterni devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità; gli incarichi debbono comprendere clausole esplicite di accettazione del Codice Etico della Società e di impegno al rispetto del Modello Organizzativo;
4. i contratti stipulati con Fornitori e Partner devono essere conformi a quanto previsto nel "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie" e nel "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", devono essere redatti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere negoziati, verificati e approvati da almeno due soggetti appartenenti a Cogeser; non deve, in particolare, esservi identità di soggetti tra chi richiede la fornitura, chi la autorizza e chi esegue il pagamento. Le prestazioni dovranno risultare congrue, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
5. i contratti dovranno comprendere clausole esplicite di accettazione del Codice Etico della Società e di impegno al rispetto del Modello;
6. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura; è sempre indispensabile la tracciabilità e la trasparenza di tutti i pagamenti effettuati;
7. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, erogazioni ed agevolazioni pubbliche così come la documentazione presentata a tale scopo, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
8. nel caso di ispezioni (tributarie, previdenziali, lavoristiche, amministrative, etc.) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato;
9. il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto, che dovrà essere adeguatamente archiviata. Qualora non sia stato possibile ottenere copia dei verbali, i responsabili delle funzioni interessate dall'ispezione o il soggetto da questi delegati provvederanno a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive. Il Responsabile della funzione deve informare per iscritto l'OdV di ciascuna ispezione;
10. l'Organo Amministrativo, la Direzione Generale ed il responsabile della funzione eventualmente coinvolto devono garantire l'applicazione di criteri obiettivi e trasparenti nella valutazione dei candidati a posizioni interne. In particolare, l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto del "Regolamento interno per il reclutamento del personale" adottato dalla Società, e l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura della Direzione Generale;
11. nel caso in cui le comunicazioni con la P.A. siano effettuate attraverso supporti informatici, deve essere sempre possibile l'identificazione dell'operatore che immette i dati, attraverso password o firma digitale.

A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

A.5.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile di riferimento e Scheda di Evidenza

Di ogni operazione a rischio individuata nel paragrafo A.3 occorre dare debita evidenza.

A tal fine l'Organo Amministrativo della Società, ovvero il Direttore Generale da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "**Responsabile di riferimento**") responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile di riferimento:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio individuata nel paragrafo A.3, deve essere compilata dal Responsabile di riferimento (o dai Responsabili di riferimento, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, da mantenere aggiornata con l'evolversi dell'operazione.

Dalla scheda di evidenza dovranno risultare:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione del valore economico, anche a titolo indicativo, dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile di riferimento dell'operazione, con il riferimento agli estremi della lettera di nomina e l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile di riferimento da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile di riferimento (a cui - ferma restando la responsabilità di quest'ultimo - vengano eventualmente sub delegate alcune delle sue funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale);
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub Responsabili da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, secondo il facsimile di Scheda di Evidenza predisposto;
- h) l'indicazione di eventuali Collaboratori Esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione all'operazione e la dichiarazione rilasciata dai predetti Collaboratori Esterni e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- i) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione e la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- j) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio ritenuti rilevanti;
- k) modalità di chiusura dell'operazione.

Il Responsabile di riferimento dovrà in particolare:

- tenere a disposizione dell'OdV la Scheda di Evidenza ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- informare senza indugio e con nota scritta l'OdV in merito a qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nei rapporti con la P.A.

A.5.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

A.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'OdV della Società:

- a) ~~curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.~~
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile di riferimento o ai sub Responsabili di riferimento;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
 - o all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - o alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
 - o all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) ~~indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in Cogeser, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.~~

PARTE SPECIALE “B” - Reati Societari e Reati Tributari**B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (Art. 25 Ter del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale B, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25 *ter* del Decreto (di seguito i “**Reati Societari**”), raggruppati, per maggiore chiarezza, in quattro tipologie distinte.

B.1.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

I reati si distinguono in:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Le ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. si configurano nel caso in cui, nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Le due modalità di reato si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori; l’art. 2622 c.c. presuppone, infatti, che sia stato cagionato un danno effettivo, mentre l’art 2621 c.c. sanziona i comportamenti dallo stesso indicati a prescindere dal verificarsi di danni.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene). La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa, inoltre, che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene);
- la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all’art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d’ufficio;
- la legge n. 262/2005 ha sostituito l’art. 2622 c.c., che ora prevede, quale circostanza aggravante, l’aver cagionato un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture contabili, fattispecie sanzionata con la pena da due a sei anni.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Bilanci

La categoria include il bilancio d'esercizio, di cui all'art. 2423 e seguenti c.c., il bilancio consolidato, e più in generale i prospetti contabili (o bilanci intermedi) redatti in occasione di situazioni particolari, diverse dalla normale chiusura dell'esercizio sociale. Si tratta, ad esempio, dei bilanci straordinari predisposti in occasione di operazioni straordinarie (trasformazioni, liquidazioni, conferimenti) o delle situazioni patrimoniali allegatae al progetto di fusione o di scissione.

Le relazioni

Si tratta delle relazioni informative previste dalla legge; ad esempio, per le società che non hanno azioni quotate in borsa, della relazione degli amministratori (di cui all'art. 2428 c.c.), della relazione dei sindaci (di cui all'art. 2429 e seguenti c.c.) che accompagnano il bilancio, o delle relazioni illustrative in materia di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) o di riduzioni di capitale per perdite (art. 2446 c.c.), delle relazioni degli amministratori che accompagnano il progetto di fusione o di scissione (art. 2501 *quater* c.c. e 2504 *novies* c.c.).

Le altre comunicazioni sociali

Affinché le comunicazioni, diverse da quelle elencate, assumano rilievo ai fini della fattispecie in esame è necessario che siano caratterizzate dai seguenti requisiti:

- **ufficialità:** deve trattarsi di comunicazioni emanate da soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche ricoperte nell'ambito della società;
- **inerenza:** attinenza rispetto all'oggetto sociale ed alle attività compiute dalla società;
- **direzionalità pubblica:** la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori).

Quanto alla forma delle comunicazioni la giurisprudenza tende a ricomprendere sia quelle compiute in forma scritta sia quelle orali, sebbene risulti frequente anche l'orientamento opposto, secondo il quale le dichiarazioni verbali mendaci non integrerebbero la fattispecie in questa sede considerata, bensì sarebbero suscettibili di integrare gli estremi della truffa.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 c.c. si configura nel caso in cui le società di revisione pongano in essere false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione.

È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.), di altri soggetti che, essendo in contatto con la società di revisione, ne abbiano determinato o istigato la condotta illecita, come ad esempio gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società sottoposta a revisione.

B.1.2 Tutela penale del capitale sociale

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

L'ipotesi di reato prevede la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci, beneficiari della restituzione o della liberazione, che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'ipotesi di reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci beneficiari della ripartizione che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

L'ipotesi di reato si perfeziona con un acquisto o una sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli amministratori, ma va anche considerata la possibilità che l'"amministratore" dia ad un terzo l'incarico di acquistare e/o di sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società (concorso di persone nel reato). L'ipotesi appena descritta rileva anche ai fini della configurabilità del "tentativo". La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo "dell'accettazione" della realizzazione dell'evento dannoso (c.d. dolo eventuale).

È inoltre configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Ai fini della configurabilità del reato, è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione, sia conseguentemente connesso "il danno ai creditori".

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori. Valgono le considerazioni precedentemente fatte in materia di concorso nel reato.

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura allorquando:

Modello di organizzazione e gestione

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

B.1.3 Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici.

Nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica al secondo, non integra la fattispecie di reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. Il secondo comma, che ricade nel campo di applicazione del Decreto, prevede la reclusione fino ad 1 anno, raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo - l'illecita determinazione della maggioranza - strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico. Per quanta riguarda l'esercizio sotto altro nome si presuppone che il titolare delle azioni non possa esercitare il diritto di voto per l'esistenza di una disposizione legale o statutaria che, in certe situazioni, lo vieti espressamente. In tal caso, il reato sussiste se i soggetti qualificati aggirano il divieto facendo prestare, sotto altro nome, il loro voto. Ancora, si può ipotizzare di ricondurre alla formulazione del reato in esame gli ulteriori seguenti casi:

- attribuzione a taluni di un voto plurimo (in violazione dell'art. 2351, 3° comma, c.c.);
- computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
- ammissione al voto di titolari di azioni per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

Il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di amministratori.

B.1.4 Tutela penale contro le frodi

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale fattispecie di reato prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo.

La notizia è da considerare falsa *“quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare”*. Per altri artifici si deve intendere *“qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”*.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque”, anche estraneo alla società.

B.1.5 Tutela penale del patrimonio sociale

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter nel d.lg. n. 231/2001 rinvia ai “casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635”, il quale contempla il “lato attivo” della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di “chiunque” a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2).

In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2.

La configurabilità del delitto de quo viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti.

A seguito di questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

B.2 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La fattispecie penale non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e, dunque, trova applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evaso.

Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, è necessario il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione).

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2 del medesimo d.lgs., a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30 mila euro;
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8)

La fattispecie si applica a chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto in esame, inoltre, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

Questa fattispecie si applica in via residuale, ove non ricorra un più grave reato, e punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11)

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso; riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva.

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, il reato si consuma allorquando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Comma 1-bis.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Comma 1-ter.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie si applica a chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Comma 1-bis.

Chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Comma 2.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie si applica a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

B.3 DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale B (i “Destinatari”) sono gli Amministratori, i Sindaci, (i “Soggetti apicali”) ed i Dipendenti e Collaboratori Interni soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

L’art. 2639 c.c. (“Estensione delle qualifiche soggettive”) equipara ai soggetti apicali coloro che sono tenuti a svolgere le medesime funzioni, diversamente qualificate, o esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici (ad es. gli amministratori di fatto).

B.4 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “B” del Modello, le seguenti:

1. gestione della contabilità generale, sia in sede di imputazione delle scritture contabili, sia in sede di verifica dei dati contabilizzati;
2. predisposizione del bilancio di esercizio e consolidato, nonché delle situazioni patrimoniali redatte in occasione di eventi specifici, con particolare riferimento alla gestione delle poste di natura valutativa o stimata;
3. predisposizione di relazioni accompagnatorie, anche in sede di operazioni di finanza straordinaria;
4. predisposizione di comunicazioni diverse dalle informative contabili periodiche rivolte ai soci, ai creditori o al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, e la predisposizione e divulgazione di dati o notizie comunque relativi alla Società ed al Gruppo;
5. gestione del capitale sociale, anche in sede di effettuazione di operazioni di finanza straordinaria o di liquidazione, degli utili e delle riserve;
6. gestione dei rapporti con i soci, con la società di revisione o il collegio sindacale in sede di verifica della situazione (amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile) della Società;
7. gestione delle attività connesse al funzionamento dell’assemblea dei soci;
8. compimento di operazioni rilevanti con soggetti terzi o con parti correlate;
9. gestione delle azioni sociali e degli strumenti finanziari non quotati in genere;
10. gestione della sicurezza dei dati informatici.
11. Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi o di consulenze esterne.
12. Processi indirettamente esposti al rischio di commissione del reato di “Corruzione fra privati”
 - a. Acquisto di beni e servizi: tale attività è strumentalmente connessa al rischio di commissione del reato di Corruzione fra privati in quanto è potenziale fonte di creazione di fondi di denaro occulti mediante operazioni di fatturazione/pagamento per forniture inesistenti. Ovvero, mediante l’acquisto di beni o servizi presso fornitori che abbiano rapporti preferenziali con soggetti corruttibili è possibile ottenere indirettamente vantaggi per l’Ente. Ovvero personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società “cartiere” che si interpongono tra l’acquirente e l’effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni “soggettivamente” inesistenti ovvero stipuli contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
 - b. Selezione, assunzione e gestione del personale: sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante l’assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti corruttibili.
 - c. Gestione dei rimborsi spese: mediante l’utilizzo fraudolento di tale strumento è possibile procedere alla creazione di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti. ovvero mediante rimborso e richiesta deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
 - d. Gestione dei flussi finanziari: sussiste il rischio di creazione, mediate artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti.

- e. Gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi: sussiste il rischio che iniziative di sponsorizzazione o la distribuzione di omaggi siano veicolo per una condotta volta alla corruzione, anche indiretta.
 - f. Gestione amministrativa: sussiste il rischio che personale della società occulti o distrugga scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte oppure che contabilizzi fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
13. Processi di redazione delle dichiarazioni fiscali
 14. Emissione, registrazione fatture e note spese amministratori e dipendenti
 15. Utilizzo di crediti a compensazione di debiti fiscali

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Società di concerto con l'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (amministratori, direttore generale, sindaci, soci, dipendenti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le regole di corporate governance e la normativa societaria e regolamentare rilevante;
- le istruzioni operative e le procedure amministrativo-contabili per la redazione dei bilanci e per le dichiarazioni fiscali;
- il piano dei conti di contabilità generale;
- le linee guida sull'individuazione delle operazioni significative e le regole sulle operazioni con parti correlate;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in Cogeser.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società; la conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Modello costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;

2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela della integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, evitando di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocarne una sensibile alterazione;
5. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

con riferimento al precedente punto 1,

- a) predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- c) disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;

con riferimento al precedente punto 2,

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- f) distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

con riferimento al precedente punto 3,

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o dei soci ovvero dell'Amministrazione Finanziaria;
- b) determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
- c) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

B.6 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

B.6.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel § B.3) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

B.6.1.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il responsabile dell'Area Amministrazione Finanza & Controllo:

1. cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
2. cura che la rilevazione dei fatti aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;
3. cura che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. Provvede ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna. Ne supervisiona la raccolta e l'elaborazione tempestiva da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;
4. cura che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo Amministrativo, siano completi e messi a disposizione degli amministratori e degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;
5. verifica, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo:
 - a) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
 - b) che la relazione sulla gestione comprenda l'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la Società è sottoposta.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti

che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;

- i profili di accesso a tale sistema sono identificati dal responsabile CED sotto la supervisione del Responsabile Area Amministrazione Finanza & Controllo, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi con le mansioni;
- la redazione del bilancio di esercizio e consolidato deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società, e conformemente ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

L'Organo Amministrativo della Società è chiamato a vigilare che il responsabile dell'Area Amministrazione Finanza & Controllo, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile dell'Area Amministrazione Finanza & Controllo:

- provvede al coordinamento del procedimento nell'ambito del Gruppo;
- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo;
- predispone una nota operativa periodica per la definizione della tempistica nella predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato e, occorrendo, di bilanci straordinari;
- predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle direzioni e delle funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio, all'interno del Gruppo; il programma deve essere mirato sia alla formazione dei neo assunti, sia all'aggiornamento professionale mediante corsi periodici.

B.6.1.2 Tutela dell'integrità del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

1. ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Organo Amministrativo della Società, previa analisi da parte dell'Area Amministrazione Finanza & Controllo, d'intesa con la Direzione Generale;
2. la documentazione relativa alle operazioni di cui al precedente punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

B.6.1.3 Regolare funzionamento della Società

Allo scopo di predisporre presidi idonei ad evitare la commissione di reati da parte della società di revisione, anche in ipotesi di tipo concorsuale con Esponenti Aziendali, nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società di revisione, l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni d'incompatibilità:
 - sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la Società e/o i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:
 - a. la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - b. i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

- c. i familiari di coloro che fanno parte della società di revisione e/o dei soci o amministratori della società di revisione.
- prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della Società da parte:
 - a. di coloro che fanno parte della società o del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - b. dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata;
 - c. degli stretti familiari di coloro che fanno parte della società di revisione e/o dei soci o amministratori della società di revisione.
- sussistenza di una delle seguenti situazioni, capaci di influire sul processo decisionale della società di revisione:
 - a. partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;
 - b. partecipazione al capitale della società di revisione da parte di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;
 - c. titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della Società, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.
- partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, o assunzione della funzione di direttore generale o dirigente nella Società o in società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, da parte dei seguenti soggetti:
 - a. coloro che fanno o hanno fatto parte della società o del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - b. i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori della società di revisione incaricata.
- partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della Società o svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte:
 - a. dei familiari di coloro che fanno parte della società o del gruppo di revisione;
 - b. dei familiari dei soci e/o degli amministratori della società di revisione incaricata.

Sono fatte salve ulteriori cause di incompatibilità, qualora, in relazione a circostanze diverse da quelle rappresentate ai punti precedenti, possa comunque risultare compromessa, in casi specifici, l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità dovranno essere individuate dalla società di revisione e da Cogeser, dandosi a tal fine reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

2. Nella gestione dei rapporti con i Sindaci e con la società di revisione dovranno altresì essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a. deve essere chiaramente identificato all'interno dell'Area Amministrazione Finanza & Controllo della Società, nonché delle altre Società, il responsabile preposto alla raccolta ed alla trasmissione della documentazione ai Sindaci ed alla società di revisione;
 - b. il responsabile incaricato della raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dai Sindaci e dalla società di revisione deve garantirne la completezza e la correttezza;
 - c. le comunicazioni espresse dai Sindaci e dalla società di revisione (richieste di dati e informazioni, valutazioni o rilievi) devono essere conservate a cura del responsabile;
 - d. il Responsabile dell'Area Amministrazione Finanza & Controllo cura che i documenti e le informazioni relativi al bilancio o ad operazioni sulle quali i Sindaci o la società di revisione debbano esprimere un parere o giudizio siano completi e messi a disposizione degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alle scadenze;
 - e. ai Sindaci ed alla società di revisione deve essere assicurata la possibilità di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;

- f. è fatto divieto di attribuire alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo gruppo nonché ai soci, agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi in favore della Società o delle società del Gruppo:
- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
 - progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
 - servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
 - gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
 - consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
 - prestazione di difesa giudiziale;
- g. è fatto divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo della Società o delle società del Gruppo, o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio: i) dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero ii) dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93 del TUF;
- h. preventiva informazione all'OdV della Società in ordine ad ogni proposta di incarico di cui al precedente punto f) e g).

B.6.1.4 Aggiotaggio

Rispetto al reato di aggio si ritiene sufficiente richiamare i Destinatari a conformarsi ai principi generali di comportamento e di attuazione di cui al precedente capitolo B.4. ed a quelli previsti dal Codice Etico.

B.6.1.5 Operazioni rilevanti con terzi e parti correlate

Le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico della Società. Inoltre, dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

- a. assicurare che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati dai rispettivi organi di amministrazione;
- b. assicurare che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- c. assicurare che le operazioni intercorse tra la Società e le controllate, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie e sulle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio, siano avvenute nel rispetto dello Statuto sociale e delle normative di legge vigenti.

B.6.1.6 In tema di "corruzione fra privati"

E' fatto divieto di offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri di Organi Sociali di aziende private o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare loro atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

Inoltre:

- a. è vietato promettere o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi inadeguati e/o oggettivamente impossibili da ottenere nell'esercizio. Soltanto in casi eccezionali, l'OdV sentito il l'Organo Amministrativo può autorizzare per iscritto operazioni in tal senso;
- b. è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di interlocutori contrattuali apicali, o a loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- c. è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e interlocutori contrattuali apicali, o a loro familiari, se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'imparzialità degli stessi ovvero tali da ottenere vantaggi in modo improprio per la Società. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato;
- d. è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- e. qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- f. i rapporti con la committenza sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- g. il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- h. è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- i. nessun pagamento oltre la somma di euro 150 può essere effettuato in contanti;
- j. è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

B.6.1.7 In tema di Reati tributari

Nell'ambito del processo di amministrazione e controllo è richiesto di:

- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare correttamente e senza alcuna omissione ogni operazione contabile e transazione finanziaria;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire il trattamento fiscale delle componenti di reddito secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- conservare ed archiviare la documentazione, in modo tale da permettere una semplice tracciabilità, in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- garantire che le modifiche ai dati contabili possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate;
- consentire l'effettuazione di controlli che attestino la correttezza e la finalità dell'operazione svolta;
- fornire agli organi di controllo preposti le informazioni necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche;

- assicurarsi, che tutti i rapporti nell'ambito delle società del Gruppo siano formalizzati tramite appositi contratti scritti che specifichino in modo chiaro le eventuali competenze ed il flusso di danaro intercompany;
- predisporre la documentazione di reporting contabile secondo le scadenze previste;

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei principi contabili, illustrando nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore.

Nelle fasi di predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio deve essere garantita la separazione dei compiti e dei controlli tra le funzioni interne della contabilità, le analoghe funzioni di Gruppo, i professionisti consulenti esterni e la società di revisione prima della presentazione della bozza definitiva all'Organo Amministrativo.

Le operazioni di carattere finanziario devono sempre essere caratterizzate da trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale; nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti devono attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in modo che:

- tutte le operazioni effettuate siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei livelli di responsabilità decisionale e autorizzativa;
- le entrate e le uscite di cassa e banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti previsti dalle norme di legge;
- i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

E' fatto inoltre divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni, anche di carattere internazionale, al fine di eludere le normative fiscali;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.

Processo gestione autorizzazioni

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci;

E' fatto inoltre divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;

- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.

B.6.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

B.7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a. proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere emanate per iscritto ed archiviate su supporto cartaceo o informatico;
- b. con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV dovrà provvedere:
 - al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - alla vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire ai Sindaci ed alla società di revisione una concreta autonomia nelle rispettive funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c. con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV dovrà:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e sull'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “C - Reati in materia di sicurezza sul lavoro**C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies del Decreto)**

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”, ha introdotto nel corpus del Decreto l’art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l’omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 septies del Decreto (di seguito anche “**Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro**”).

I reati considerati sono:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L’ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore.

L’omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità:

- la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l’evento lesivo, che consiste nella morte di una persona.

Sotto il profilo soggettivo l’omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell’agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

L’ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore.

Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate (l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime) gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si ricorda, al riguardo, che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, Cogeser potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 *septies*, Cogeser ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale C che tiene conto delle Linee Guida Uni-Inail.

C.2 DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale "D" (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

C.3 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Pertanto, le aree ritenute più specificamente a rischio per Cogeser si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le seguenti:

1. monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione degli impianti con personale Cogeser o con presenza di manodopera esterna anche con la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici;
2. attività di realizzazione, sviluppo e rinnovo della rete di distribuzione e di altre infrastrutture connesse, nonché di impianti e apparecchiature funzionali alle predette attività.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a. determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da Cogeser per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b. identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c. identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;

- contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi delle interferenze;
 - Piani di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza;
- d. fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con indicazione delle priorità, dei tempi e dell'attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
- attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- e. sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f. attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
- misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme attraverso provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g. attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h. effettuazione di un periodico riesame da parte della Direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che a eventuali cambiamenti nell'attività.

C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Soci, Dipendenti, Clienti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a. indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale;
2. CCNL;

3. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per ciascun sito della Società;
4. Procedure ed istruzioni operative adottate da Cogeser in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardano, a titolo esemplificativo:
 - a. valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
 - b. gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
 - c. gestione cantieri;
 - d. sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - e. gestione approvvigionamenti;
 - f. consegna aree a terzi;
 - g. vestiario e attrezzature definite D.P.I.;
5. Codice Etico;
6. ogni altra normativa interna adottata da Cogeser in ambito sicurezza e salute dei lavoratori.

Ai Partner e ai Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

C.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel § C.3) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

- istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
- nominare il medico competente;
- designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- rendere noti a tutti i livelli aziendali i nominativi del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e degli Addetti al servizio prevenzione e protezione (ASPP), degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente;
- elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi;
- adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

1. all'adozione per tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR;
2. all'impiego dei Dipendenti e dei Collaboratori Interni nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.);
3. a fare osservare a tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta;
4. a consultare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;

5. ad utilizzare il personale secondo l' idoneità fisica attestata dal Medico Competente.

La Direzione Generale è tenuta a coinvolgere costantemente il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in relazione a qualsivoglia processo (assunzione di una nuova risorsa, apertura di cantieri, modifiche strutturali nei luoghi di lavoro, nuove tipologie di attività, etc.) che possa incidere sulla sicurezza e salute dei lavoratori, eventualmente in collaborazione o dietro sollecitazione di altra direzione di volta in volta interessata.

È a carico della Direzione Generale istituire un registro ove documentare l'avvenuta effettuazione delle attività di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, e curarne il costante aggiornamento.

Oltre alle regole e ai principi già descritti, i Destinatari devono osservare le disposizioni e procedure previste dal Sistema di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, che costituisce parte integrante del Modello.

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, impianti e infrastrutture, i Destinatari devono:

1. programmare gli interventi cantieristici e manutentivi coerentemente con il DVR;
2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i Destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte integrante del Modello.

C.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro sono i seguenti:

- a. monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b. effettuare annualmente almeno una visita a campione nei luoghi di lavoro al fine di verificare l'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d. verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- e. monitorare le risultanze del registro, istituito e gestito dalla Direzione Generale, relativamente alle attività di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

PARTE SPECIALE “D” - Reati informatici**D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI INFORMATICI (art. 24 bis del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall’art. 24 bis del Decreto (di seguito anche “**Reati informatici**”), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (“*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”), al fine di contrastare la criminalità informatica.

I reati considerati sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

Il reato, punibile a querela della persona offesa, consiste nel fatto di chi si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Circostanze aggravanti sono previste nel caso in cui:

- il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il fatto sia commesso da soggetti che per commettere il fatto usino violenza sulle cose o alle persone, ovvero se siano palesemente armati;
- dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.
- In tali casi il reato è perseguibile d'ufficio.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema; la norma, infatti, considera punibile la semplice intrusione, indipendentemente dal verificarsi di un danneggiamento o furto dei dati.

L'intrusione abusiva può concretizzarsi anche nel caso in cui i soggetti, legittimati all'uso del sistema ed autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti, accedano ad una parte di memoria a cui non sono autorizzati.

Con il termine “*si mantenga [nel sistema informatico]*” si intende una permanenza non autorizzata, ad esempio, quando ad un accesso al sistema inizialmente autorizzato faccia seguito una permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Il reato consiste nell’intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel loro impedimento o interruzione.

Sono puniti anche coloro che rivelino mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio, con aggravio delle pene previste, qualora il fatto sia commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. È considerata circostanza aggravante la commissione dei fatti:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata; in tali casi il reato è perseguibile d'ufficio.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Sono considerate fattispecie aggravanti:

1. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;
2. la commissione del fatto con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema;
3. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento. La distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità del sistema comporta un aumen-

to delle pene previste. La medesima conseguenza si verifica quando il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Le pene sono aumentate qualora il reato sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'oggetto del reato consiste in qualsiasi azione che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo. Le condotte punite, in sintesi, sono le seguenti:

- l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici ad un numero indeterminato di soggetti;
- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili tali codici ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda cose materiali (ad es. smart card);
- la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Resta irrilevante il fatto che i codici siano procurati abusivamente o mediante l'autonoma elaborazione.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando una delle falsità previste dal Titolo VII, Capo III (falsità in atti) riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

I documenti informatici sono pertanto passibili delle medesime condotte di falsificazione previste per i documenti tradizionali.

La locuzione "*aventi efficacia probatoria*" è riferita direttamente ai dati ed alle informazioni (oltre che, indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non ai singoli supporti materiali che li contengono; infatti oggetto di tutela sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali ed il loro contenuto rappresentativo, probatorio di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti.

Risulta quindi ipotizzabile, ad esempio, la falsità materiale in atti pubblici commessa da privato (artt. 476 - 482 c.p.), a condizione che sia stato formato in tutto o in parte un atto falso per via informatica, o alterato nella sua rappresentazione un atto vero o un atto destinato a far fede fino a querela di falso, come nel caso in cui il contenuto di un atto

venga composto o variato al fine di modificarne sensibilmente il contenuto. È inoltre ipotizzabile il caso della falsità ideologica informatica (artt. 479 - 481 c.p.) qualora venga posta in essere una condotta attiva od omissiva che non rappresenti effettivamente la realtà, alterandone un'oggettiva rappresentazione destinata ad avere particolari effetti giuridici formali o sostanziali.

Non sono ricompresi nella fattispecie in esame i casi di falso documentale che si collocano al di fuori del capo III del titolo VII, libro II, del codice penale.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "D" (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

D.3 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "D", le seguenti:

1. utilizzo dei sistemi informatici in uso presso Cogeser;
2. gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici in uso presso Cogeser o di terzi;
3. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a terzi;
4. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, di concerto con l'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a. indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso Cogeser, finalizzata alla salvaguardia della sicurezza (organizzativa, logica e fisica) mediante la regolamentazione degli accessi ai sistemi elettronici e ai dati gestiti tramite i sistemi stessi;
- le regole di corporate governance adottate da Cogeser;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società; la conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà della Società o di terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà della Società o di terzi;
- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare, a carico del responsabile CED un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà della Società o di Terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

D.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo E.3) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;

- definire nei contratti con i Fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- procedere ad attività di testing su ogni nuovo software o suo aggiornamento ovvero, ancora, su ogni nuovo applicativo o soluzione informatica suscettibile di incidere nelle Aree a Rischio;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di Terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

D.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

È compito dell'OdV della Società, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici:

- a. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso Cogeser e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d. verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "E" - Reati in materia di violazione del diritto d'autore

E.1 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 novies del Decreto, introdotto con la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*".

I reati considerati sono disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" (di seguito anche "**LdA**").

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 novies del Decreto (di seguito anche "**Reati LdA**").

I reati considerati sono:

- illecita immissione in un sistema di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-bis, LdA);
- abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, abusiva importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne profitto (art. 171 bis, co. 1, LdA);
- abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero abusiva estrazione o reimpiego della banca di dati o, ancora, abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171 bis, co. 2, LdA);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171 ter LdA);
- illecita importazione, distribuzione, vendita di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- abusiva produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies LdA).

Per i Reati in esame si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (500.000 euro). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-*quinquies* della LdA, secondo cui in caso di condanna per taluno dei Reati in esame è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da 3 a 12 mesi.

E.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale “E” (i “**Destinatari**”) sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli “**Esponenti Aziendali**”), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

E.3 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “E”, le seguenti:

1. gestione delle attrezzature informatiche della Società, delle licenze dei sistemi operativi e/o dei programmi per elaboratore da quest’ultima acquistate;
2. gestione dei fornitori e degli acquisti dei sistemi operativi, dei programmi per elaboratore e dei relativi aggiornamenti.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere disposte dall’Organo Amministrativo, di concerto con l’OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati LdA previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a. indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all’OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società, volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) ed al censimento dei sistemi elettronici;
- le regole di corporate governance adottate dalla Società;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società; la conoscenza e l’osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 novies del Decreto);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso (fisico o per via remota) ai server ed agli elaboratori elettronici a persone non autorizzate;
- mettere a disposizione del personale non autorizzato i supporti dei programmi per elaboratore;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi e i programmi per elaboratore di proprietà della Società;
- cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà della Società o di terzi.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare, per il tramite del personale assegnatario della responsabilità del CED ovvero per il tramite di terzi, un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà della Società;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

E.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo E.3) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- procedere all'installazione dei soli sistemi operativi e programmi per elaboratore di cui la Società disponga legittimante delle relative licenze d'uso ovvero, nel caso in cui l'installazione venga effettuata da soggetti terzi, farsi rilasciare da costoro apposita dichiarazione a garanzia della conformità dei software e/o dei sistemi operativi installati alla normativa in materia di diritto d'autore, acquisendo altresì le rispettive licenze dei prodotti;
- custodire le licenze e gli eventuali supporti informatici dei sistemi operativi e dei programmi per elaboratore secondo criteri idonei a impedirne un uso improprio da parte di personale non autorizzato;
- procedere, almeno annualmente, al censimento dei sistemi operativi, dei programmi per elaboratore e degli aggiornamenti installati su ciascun elaboratore elettronico di proprietà o comunque in uso presso Cogeser, accertandosi che su ogni elaboratore elettronico siano installati sistemi operativi, software e relativi aggiornamenti in conformità alla normativa in materia di diritto d'autore;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivio informatico, del censimento dei sistemi operativi e dei programmi per elaboratore nonché degli aggiornamenti, oltre che dell'esito delle verifiche di cui al punto che precede.

E.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

È compito dell'OdV della Società, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati LdA:

- a. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto informatico oltre che cartaceo;

- b. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso Cogeser e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d. verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "F" - Reati in violazione delle Norme Ambientali (art.25-undecies d.lgs. 231/01)**F.1 PREMESSA**

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

F.2 I REATI AMBIENTALI

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs. n. 231 con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il catalogo dei reati viene quindi esteso ai reati ambientali, con l'introduzione dell'art. 25 undecies al D. Lgs. 231/2001.

Più in particolare, i reati elencati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono:

- Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- Art. 733-bis, c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
- D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs.152/06, art.260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)

- D.Lgs. 152/06, art.279 - Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Art. 1, Comma 1; Art 2 Commi 1 e 2; art. 3-bis e art. 3-bis, Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

F.3 DESTINATARI

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti delle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

Questa parte speciale del Modello rappresenta parte integrante del sistema di gestione ambientale in essere presso COGESER finalizzato al miglioramento continuo degli aspetti ambientali nelle sedi e nei cantieri.

COGESER ha adottato una Politica Ambientale ed ha attuato il relativo Sistema di Gestione definendo organizzazione, responsabilità, modalità operative e investimenti necessari.

Si impegna così al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare le proprie attività anche al fine di ridurre il proprio impatto complessivo in
- termini di gas clima-alteranti rilasciati in atmosfera.
- operare in garanzia del rispetto delle prescrizioni legali applicabili ai propri processi,
- mediante la formalizzazione di procedure che facilitino la consapevolezza del quadro legislativo di riferimento;
- prevenire l'inquinamento ambientale;
- identificare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti significativi per le sedi e per i cantieri al fine di controllare e monitorare gli impatti sull'ambiente;
- coinvolgere e sensibilizzare il personale ed i fornitori e appaltatori verso le tematiche di tipo ambientale;
- migliorare le performance ambientali attraverso il raggiungimento di traguardi e obiettivi sempre più ambiziosi, con l'applicazione economicamente praticabile delle migliori tecnologie ambientali disponibili compatibilmente con l'evoluzione tecnologica del settore e con le possibilità di spesa;
- definire indicatori per un facile controllo della performance;
- avviare un dialogo aperto con le Pubbliche Autorità, le comunità e il pubblico per far comprendere i reali impatti ambientali e collaborare all'aggiornamento dei regolamenti ambientali.

Tutti gli enti aziendali hanno in carico la scrupolosa osservanza dei principi del Sistema di Gestione Ambientale, alla cui elaborazione ed aggiornamento collaborano attivamente.

F.4 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Lo strumento gestionale che, sulla base dell'esperienza consolidata, meglio consente di rispondere alle esigenze sopra esposte è il sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 che, correttamente progettato ed implementato, assicura:

- la conoscenza della legislazione ambientale effettivamente applicabile alle attività dell'impresa;
- l'analisi degli aspetti ambientali significativi dell'organizzazione nel suo complesso e con riferimento allo specifico cantiere temporaneo e/o mobile;
- la pianificazione delle attività di controllo operativo necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali cogenti (di legge e/o contrattuali) e delle altre prescrizioni interne eventualmente previste, in funzione della sensibilità ambientale dell'impresa e del suo contesto di riferimento, per attuare la propria politica ambientale e raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali della stessa impresa;
- la sensibilizzazione e la formazione del personale, con particolare riferimento a quello con responsabilità di coordinamento e controllo;
- la definizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alle tematiche ambientali, adeguato a soddisfare le esigenze del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali;
- la possibilità di misurare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- la predisposizione e la conservazione delle registrazioni che possono dare evidenza alla direzione aziendale e ai terzi del rispetto di tutte le prescrizioni ambientali applicabili.

Nell'ambito del sistema di gestione, la Società ha da tempo adottato una serie di norme e procedure.

In particolare le procedure applicabili sono:

1. gestione degli aspetti ed impatti ambientali, inclusi quelli relativi ai reati ambientali: la procedura illustra compiti e modalità per l'individuazione degli aspetti ambientali, la valutazione degli impatti ambientali in

- condizioni normali, anomale e di emergenza; si rimanda alle istruzioni locali e specifiche (sedi e cantiere) per la valutazione della significatività ed i relativi criteri;
2. gestione delle emergenze: la procedura illustra compiti e modalità per la gestione delle emergenze che hanno impatto sull'ambiente; si rimanda alle istruzioni emesse dalla Società per la gestione operativa delle emergenze in funzione della legislazione vigente;
 3. gestione degli incidenti ed inquinamenti ambientali: la procedura illustra compiti e modalità per la formalizzazione e la gestione di incidenti ed inquinamenti ambientali, si rimanda ad istruzioni emesse dalla Società per la gestione operativa degli incidenti e per la gestione di eventuali inquinamenti in funzione della legislazione vigente;
 4. gestione di controllo operativo: la procedura illustra compiti e modalità per la gestione degli aspetti ambientali significativi, si rimanda alle istruzioni emesse dalla Società per la gestione operativa degli aspetti ambientali significativi in funzione della legislazione vigente;
 5. gestione della conformità legislativa e monitoraggio ambientale: la procedura illustra compiti e modalità per gli aggiornamenti legislativi ambientali, per la verifica della conformità e per la sorveglianza e monitoraggio degli aspetti ambientali.

Per la Società sono state implementate le seguenti procedure (denominate istruzioni):

- gestione degli aspetti ed impatti ambientali: l'istruzione descrive compiti, ruoli e responsabilità per la definizione dei criteri di individuazione, valutazione degli aspetti ed impatti ambientali in condizioni normali, anomale e di emergenza, analisi ambientale iniziale (AAI), dichiarazione ambientale (DA) e piano di gestione ambientale (per i cantieri);
- gestione delle emergenze: l'istruzione descrive compiti, ruoli e responsabilità per la gestione delle emergenze che hanno impatto sull'ambiente in funzione della legislazione vigente;
- gestione degli incidenti ed inquinamenti ambientali: l'istruzione descrive compiti, ruoli e responsabilità per la gestione di incidenti ed inquinamenti ambientali in funzione della legislazione vigente;
- gestione di controllo operativo: l'istruzione descrive compiti e modalità per la gestione degli aspetti ambientali significativi, con particolare attenzione alla:
 - gestione dei rifiuti;
 - gestione delle sostanze pericolose;
 - gestione degli aspetti ambientali di cantiere (rumore, emissioni, polveri, etc.).
 -

COGESER è inoltre in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001.

I vantaggi derivanti dalla certificazione del SGA sono i seguenti:

- i controlli dell'Organismo di certificazione sono periodici (certificazione triennale, con verifica di mantenimento annuale) e sono finalizzati ad esaminare la capacità di prevenzione delle violazioni ambientali del sistema gestionale realizzato e non a determinare le responsabilità per eventuali violazioni;
- la scelta di sottoporre volontariamente il proprio SGA al controllo di un ente terzo indipendente testimonia lo sforzo organizzativo effettuato per realizzare un sistema di gestione ambientale efficace.

Il Datore di Lavoro, con il supporto dell'Area Risorse Umane, organizza la formazione in materia ambientale a tutte le figure identificate come responsabili dei relativi adempimenti.

F.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti coloro che operano per e con COGESER, ed in particolare quelli che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività della Società, per conto o nel suo interesse, devono seguire i principi di comportamento di carattere generale indicati di seguito.

In via generale deve essere tenuto un comportamento rispettoso delle norme di legge e delle procedure interne, ed è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano determinare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25- undecies del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con il rispetto dei principi deontologici che da sempre hanno guidato l'agire della Società, vengono qui di seguito elencati i principali obblighi che devono essere osservati dai destinatari del presente Modello:

1. osservare rigorosamente le norme, i regolamenti e le procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso le Sedi e i Cantieri della Società;
2. ottenere, prima dell'inizio dei lavori, le necessarie autorizzazioni ambientali e rispettarne le condizioni e prescrizioni;
3. ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
4. attenersi, ciascuno nell'ambito delle proprie operatività e competenze, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata dei rifiuti;
5. procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti incaricando enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative;
6. osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico e degli altri sistemi di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
7. segnalare alle funzioni competenti le eventuali emergenze ambientali;
8. segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze o disallineamenti nella gestione ambientale;
9. richiedere l'autorizzazione all'allaccio per gli scarichi domestici e insediamenti industriali;
10. attenersi, ciascuno nell'ambito delle proprie operatività e competenze, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di scarico idrico;
11. osservare le regole per il rispetto dei valori limite per le acque reflue;
12. ottenere evidenza dei campionamenti ed analisi nel rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni degli organi competenti;
13. verificare la necessità di autorizzazione ad emissioni in atmosfera e provvedere al loro ottenimento;
14. gestire correttamente le sostanze lesive dell'ozono.

F.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- a. monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio di commissione dei reati siano edotti dei compiti e delle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati ambientali;
- b. verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di gestione rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati ambientali;
- c. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti della Società affinché procedano all'eventuale adozione di misure disciplinari;
- e. verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai compiti in concreto svolti;

- f. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza da parte degli appaltatori e dei partner delle norme di legge di protezione ambientale.

PARTE SPECIALE “G” - “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. (art.25-duodecies d.lgs. 231/01)

G.1 I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - FATTISPECIE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

I reati per l’impiego di lavoratori irregolari, secondo la fattispecie contemplate dall’art. art. 25-duodecies del D. Lgs. del 16 Luglio 2012, n. 109, aggravano le sanzioni e i provvedimenti, già previsti nel D. Lgs 286/1998 art. 22 comma 12, nei confronti del datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno sia irregolare, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all’Ente.

La fattispecie di reato relativa all’impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la Società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.

G.2 PROCESSI SENSIBILI

Le aree di attività più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Ricerca e selezione personale
- Gestione amministrativa personale

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da coloro che hanno responsabilità in ordine alla selezione e gestione del personale.

G.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti, che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a rispettare:

1. le disposizioni di legge in materia disciplinate dal Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998);
2. le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati dalla Società;
3. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E’ fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi ai seguenti punti:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di assunzione del personale;
- sottoporre ad un’attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati, e alla successiva gestione/monitoraggio dello stesso, in termini di rinnovo del documento. L’intero corredo documentale a supporto del processo di ricerca, selezione ed assunzione di personale straniero extracomunitario che necessita di un titolo per il soggiorno regolare in Italia per motivi di lavoro dovrà risultare in apposito fascicolo aggiornato di ciascun dipendente e/o collaboratore contrattualizzato, con evidenza della data di consegna del documento e della conformità all’originale, e dell’assunzione di tutti gli obblighi di veridicità delle circostanze dichiarate di cui al DPR. 445/2000.

ALLEGATI

Gli allegati costituiscono parte del Modello e possono essere modificati, anche senza modifica del Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Gli allegati sono:

1. Documento di Valutazione dei rischi
2. Analisi dei rischi
3. Codice Etico
4. Organigramma aziendale
5. Procedure del SGI Qualità

Rappresenta documentazione di riferimento per il Modello anche la documentazione aziendale a vario titolo richiamata nello stesso (es.. statuto, albo delle procedure operative aziendali, sistema qualità ecc.).